



## **Diposizioni lavoristiche e previdenziali introdotte da:**

**legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante  
il “Bilancio di previsione dello Stato per  
l’anno finanziario 2025 e bilancio  
pluriennale per il triennio 2025-2027”**

## Sommario

### Le disposizioni di cui ai seguenti commi fanno riferimento all'art. 1 legge n. 207 del 30 dicembre 2024

Comma 2 -> riduzione scaglioni IRPEF e modifica limite reddituale detrazioni .....	2
Comma 3 -> trattamento integrativo reddito lavoro dipendente ex dl 3/2020 (ridimensionamento ambito beneficiari).....	2
Commi 4-9 -> somma a favore di lavoratori con reddito non superiore a 20.000 euro .....	2
Comma 12 -> ridimensionamento dei soggetti che possono avvalersi del regime forfettario per persone che svolgono attività d'impresa (ora è previsto che non possono avvalersene coloro che hanno avuto reddito di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000) .....	3
Comma 13 -> aumento detraibilità spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione fino a 1000 euro .....	3
Comma 81 -> esclusione dal reddito di lavoro dipendente di rimborsi di spese in diverse ipotesi elencate (come in caso di spese di vitto e alloggio per trasferta o missione), se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale. ....	3
Comma 161 -> possibilità di richiedere versamento contributi IVS direttamente a favore del dipendente .....	3
Comma 169 -> incremento montante contributivo su richiesta dei dipendenti .....	4
Comma 171 -> allargamento disciplina NASpl anche in caso di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale .....	4
Comma 174 -> disposizioni su accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (DL n. 4/2019) esteso al 2025 .....	4
Comma 179 -> accesso anticipato a pensione di vecchiaia per lavoratrice con 4 o più figli .....	5
Commi 181 -> possibilità di includere nel calcolo delle soglie mensili per la pensione anche il valore teorico delle rendite derivanti da previdenza complementare .....	5
Comma 183 -> modifica alla variazione media quinquennale a partire dal 2030, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata. ....	5
Comma 186 -> riduzione contributiva per lavoratori che si iscrivono alla gestione commercianti per la prima volta nel 2025 .....	5
Commi 219 – 220 -> decontribuzione lavoratrici madri .....	6
Commi 221 e 222 -> rifinanziamento fondo a sostegno di donne vittime di violenza e per l'erogazione del reddito di libertà .....	6

## **Comma 2** -> *riduzione scaglioni IRPEF e modifica limite reddituale detrazioni*

Viene modificato l'art. 11, comma 1 del TUIR, riducendo da quattro a tre le aliquote IRPEF, nella seguente maniera:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

Vengono poi elevate da 1.880 euro a 1.955 euro le detrazioni per reddito da lavoro dipendente previste con riferimento ai redditi fino a 15.000 euro.

## **Comma 3** -> *trattamento integrativo reddito lavoro dipendente ex dl 3/2020 (ridimensionamento ambito beneficiari)*

Viene modificato l'art. 1, comma 1, primo periodo, del D. L. n. 3/2020 riguardante un trattamento integrativo per reddito da lavoro dipendente (nello specifico 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro), prevedendo che l'importo da prendere in considerazione per valutare il rispetto del limite previsto dalla disposizione ai fini della spettanza del trattamento integrativo (ossia che l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi) venga diminuita dell'importo di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

## **Commi 4-9** -> *somma a favore di lavoratori con reddito non superiore a 20.000 euro*

Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione (di cui al comma 3, lettera a) dell'articolo 49 del TUIR) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

- 7,1 %, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
- 5,3 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
- 4,8 %, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale di cui sopra, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.

Viene riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

- a 1.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
- al prodotto tra 1.000 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

I sostituti d'imposta (datori di lavoro) riconoscono in via automatica la somma e la detrazione citate all'atto dell'erogazione delle retribuzioni, verificando in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. Qualora in tale sede la somma o la detrazione si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. Gli stessi sostituti d'imposta compenseranno il credito maturato per effetto dell'erogazione della somma di cui sopra mediante compensazione.

**Comma 12** -> *ridimensionamento dei soggetti che possono avvalersi del regime forfettario per persone che svolgono attività d'impresa (ora è previsto che non possono avvalersene coloro che hanno avuto reddito di lavoro dipendente e assimilati superiori a 35.000)*

Viene elevata da 30.000 euro a 35.000 euro, la soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) superata la quale è precluso l'accesso al regime forfettario.

**Comma 13** -> *aumento detraibilità spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione fino a 1000 euro*

Viene disposto l'innalzamento, a regime, a 1.000 euro per alunno o studente delle spese detraibili per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo d'istruzione e della scuola secondaria di secondo grado.

**Comma 81** -> *esclusione dal reddito di lavoro dipendente di rimborsi di spese in diverse ipotesi elencate (come in caso di spese di vitto e alloggio per trasferta o missione), se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale*

Viene limitata la deducibilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della L. n. 21/1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente) se non effettuate con mezzi di pagamento tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari);

Nello specifico, tale limite riguarda:

- trasferta o missione di lavoratori dipendenti
- reddito da lavoro autonomo
- spese per prestazioni di lavoro dipendente
- spese di rappresentanza

**Comma 161** -> *possibilità di richiedere versamento contributi IVS direttamente a favore del dipendente*

Il comma 161 prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 entro il 31 dicembre 2025 o in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica.

In base alla disciplina di cui al presente comma 161, il lavoratore che consegue, entro il 31 dicembre 2025 i requisiti inerenti alla quota 103 (età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni) o i requisiti di anzianità contributiva (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) può rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'art 51 del TUIR, comma 2, lett. i, ossia l'esclusione dalla base imponibile fiscale. Tale opzione non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata

### **Comma 169** -> *incremento montante contributivo su richiesta dei dipendenti*

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'art. 24, commi 7 e 11, del D. L. n. 201/2011, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del TUIR dal reddito complessivo per il 50 % dell'importo totale versato.

### **Comma 171** -> *allargamento disciplina NASpl anche in caso di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale*

Viene introdotto un nuovo requisito contributivo al fine della fruizione dell'indennità di disoccupazione NASpl.

Possono richiedere la NASpl, dal 1° gennaio 2025, i lavoratori che possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di dimissioni nel periodo di maternità/paternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

### **Comma 174** -> *disposizioni su accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (DL n. 4/2019) esteso al 2025*

È prevista l'estensione temporale, fino all'anno 2025, del diritto dei soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata in possesso cumulativamente di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni di accedere al trattamento di pensione anticipata (quota 103). Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2025 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni dell'art. 14.1 del D. L. n. 4/2019.

Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2023 i requisiti previsti al medesimo comma conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi se maturati nell'anno 2023 e trascorsi sette mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, se maturati nell'anno 2024 e 2025.

**Comma 179** -> *accesso anticipato a pensione di vecchiaia per lavoratrice con 4 o più figli*

Viene elevato il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio. Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi.

**Commi 181** -> *possibilità di includere nel calcolo delle soglie mensili per la pensione anche il valore teorico delle rendite derivanti da previdenza complementare*

A partire dal 1° gennaio 2025, è introdotta una nuova modalità di calcolo che permette, su richiesta dell'assicurato, di computare anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita provenienti da forme di previdenza complementare, al fine del raggiungimento con il sistema contributivo integrale degli importi soglia mensile dell'assegno sociale stabiliti per l'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base.

Il valore teorico delle rendite di sopra è ottenuto, solo ai fini sopra indicati, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'art. 1, comma 6, della L. n. 335/1995, vigente al momento del pensionamento. Contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.

**Comma 183** -> *modifica alla variazione media quinquennale a partire dal 2030, ai fini dell'accesso alla pensione anticipata*

Viene modificato il valore minimo del trattamento pensionistico maturato posto come condizione per il riconoscimento del trattamento di pensionamento anticipato che, a decorrere dal 1° gennaio 2030, sarà pari a 3,2 volte l'importo dell'assegno sociale.

Per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo di contribuzione effettiva è incrementato di cinque anni (in totale 25 anni) a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 (30 anni).

Con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

**Comma 186** -> *riduzione contributiva per lavoratori che si iscrivono alla gestione commercianti per la prima volta nel 2025*

I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli esercenti attività commerciali che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50%. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Si applicano, per l'accREDITAMENTO della contribuzione, le disposizioni dell'art. 2, comma 29, della L. n. 335/1995. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della

Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

### **Commi 217 – 218 -> *modifica indennità congedo parentale***

Viene modificata la disciplina del congedo parentale, prevedendo l'elevazione dell'indennità fruibile.

Nello specifico, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 % della retribuzione e, in aggiunta rispetto alla precedente disciplina, è elevata per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 % della retribuzione.

Tale ultima modifica si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

### **Commi 219 – 220 -> *decontribuzione lavoratrici madri***

Alle lavoratrici dipendenti, nonché alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Le lavoratrici di cui al primo periodo devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero di cui al comma in esame non spetta alle lavoratrici beneficiarie dell'esonero per lavoratrici madri già disposto dal comma 180, della Legge di Bilancio 2024. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua, salvo quanto disposto dal comma 220. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

### **Commi 221 e 222 -> *rifinanziamento fondo a sostegno di donne vittime di violenza e per l'erogazione del reddito di libertà***

È previsto un incremento delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del D. L. n. 223/2006, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

È previsto anche un ulteriore incremento di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025 del medesimo Fondo, da destinare al c.d. "reddito di libertà".

### **Comma 385 -> *riduzione al 5 % imposta sostitutiva premio produttività***

Viene esteso ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d'impresa. Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concernono esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.

**Commi 386 - 390** -> *non concorrenza a formare reddito da lavoro dipendente di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato*

Viene previsto che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.

Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e si computano, altresì, ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

**Commi 390 – 391** -> *aumento limite fringe benefit*

Per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, a loro carico. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Il limite di cui al sopra si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

**Commi 392 - 394** -> *istituzione di fondo di 500.000 euro per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese*

È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese.

**Commi 395 – 398** -> *detassazione lavoro notturno e straordinario festivo*

Per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della L. n. 287/1991, ai lavoratori del comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del

reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del D. Lgs. n. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

Il datore riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica.

Il datore compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 395 del presente articolo mediante compensazione.

### **Commi 399 – 400** -> *proroga maggiorazione costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni*

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023, si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d'imposta rispetto al periodo d'imposta precedente.

Nella determinazione degli acconti delle imposte sui redditi dovuti:

- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i due successivi si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il citato art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023;
- per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due successivi non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 399 del presente articolo.

### **Commi 404 – 405** -> *limite della decontribuzione sud sino al 31 dicembre 2024 e modifica finanziamento per gli anni successivi*

Viene stabilito come l'agevolazione di cui all'art. 1, commi da 161 a 167, della Legge di Bilancio 2021 trova applicazione fino al 31 dicembre 2024 con riferimento ai contratti di lavoro subordinato stipulati entro il 30 giugno 2024.

Per effetto di quanto sopra, sono incrementati

- di 700 mila euro per l'anno 2024, di 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 5,6 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus giovani" di cui all'art. 22, comma 7, primo periodo del D.L. 60/2024;
- di 400 mila euro per l'anno 2024, di 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, di 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 9,1 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus donne" di cui all'art. 23, comma 4, primo periodo, del D.L. 60/2024;
- di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, di 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 28,7 milioni di euro per l'anno 2027 il limite di spesa previsto per l'esonero contributivo "Bonus Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes unica" di cui all'art. 24, comma 7, primo periodo, del D.L. 60/2024.

### **Commi 406 – 412** -> *esonero contributivo per microimprese e piccole imprese del Mezzogiorno che occupano lavoratori a tempo indeterminato*

È concesso ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, limitatamente alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

Rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero di cui. al comma 406 è riconosciuto e modulato come segue:

- a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;
- b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'esonero non si applica ai rapporti di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015, il diritto alla fruizione degli incentivi è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (possessione del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. n. 68/1999.

L'esonero di cui al comma 406 del presente articolo non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 del D. L. n. 60/2024 (incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio).

**Commi 413 – 420** -> *esonero contributivo per imprese del sud che occupino lavoratori a tempo indeterminato, che non siano microimprese e piccole imprese e che abbiano avuto incremento occupazionale*

È concesso ai datori di lavoro privati, che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L'esonero applica ai datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di microimpresa o di piccola e media impresa ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale, rispetto all'anno precedente, dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero è riconosciuto e modulato come segue:

- a) per l'anno 2025, in misura pari al 25 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024;

- b) per l'anno 2026, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025;
- c) per l'anno 2027, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026;
- d) per l'anno 2028, in misura pari al 20 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027;
- e) per l'anno 2029, in misura pari al 15 % dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028.

L'esonero non si applica ai rapporti di apprendistato.

Fermi restando i principi generali di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015, il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (possessione del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili). Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'art. 3 della L. n. 68/1999.

L'esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli articoli 21, 22, 23 e 24 del D. L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 95/2024 (incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l'autoimpiego e l'assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio)

420. L'efficacia della disposizione di cui sopra è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione.

**Commi 436 – 444 -> riduzione del reddito d'impresa per SPA, SAPA e SRL a condizione che non ci sia stata riduzione di unità lavorative, siano effettuate nuove assunzioni e non si sia fatto ricorso a CIG**

per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), TUIR (tra cui s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.) può essere assoggettato all'aliquota di cui all'art. 77 del TUIR ridotta di 4 punti percentuali (ossia IRES pari al 20 % in luogo del 24 %), al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni:

- a) che una quota non inferiore all'80 % degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- b) che un ammontare non inferiore al 30 % degli utili accantonati di cui alla lettera a) e, comunque, non inferiore al 24 % degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, indicati negli allegati A e B annessi alla L. n. 232/2016, nonché nell'art. 38 del D. L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 56/2024, realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Gli investimenti non devono, in ogni caso, essere inferiori a 20.000 euro.

La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 spetta a condizione che:

- a) nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
  - 1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
  - 2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 216/2023, in misura pari almeno all'1 % del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente

occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

- b) l'impresa non abbia fatto ricorso all'istituto della cassa integrazione guadagni nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell'integrazione salariale ordinaria corrisposta nei casi di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 148/2015.

Le imprese beneficiarie decadono dall'agevolazione, con conseguente recupero della stessa:

- a) nel caso in cui la quota di utile accantonata di cui sopra sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024;
- b) nel caso in cui i beni oggetto di investimento di cui al comma 436 sopra citati, siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati stabilmente a strutture produttive localizzate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l'investimento.

La riduzione dell'aliquota di cui al comma 436 non si applica alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 o che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari.

Per le società citate sopra che partecipano al consolidato nazionale di cui agli artt. da 117 a 129 TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato ai sensi dei commi da 436 a 444 qui in commento da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche all'importo determinato dalle società che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale di cui agli artt. da 130 a 142 TUIR.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del TUIR, l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata ai sensi dei commi da 436 a 444 in esame è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni qui in esame.

### **Comma 520 -> modifica disciplina imposta sostitutiva mance**

Viene modificata la disciplina dell'imposta sostitutiva sulle mance di cui ai commi 58 – 62 della L. n. 197/2022 nelle seguenti misure:

- è innalzato dal 25 al 30 % il limite previsto del reddito percepito nell'anno dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande per le relative prestazioni di lavoro cui applicare l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%;
- è innalzato 75 mila euro il limite del reddito di lavoro dipendente cui si applica il regime di tassazione sostitutiva.